



Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

#### RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

audizioni del 29 ottobre 2018, presso di Ufficio di Presidenza allargato della 13° Commissione permanente "Territorio, Ambiente, beni ambientali" sull'affare assegnato n. 93, riguardante la normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017.

## **CONTESTO NORMATIVO EUROPEO**

La DIRETTIVA 767/91/CE (c.d. DIRETTIVA NITRATI e recepita dal del Testo Unico dell'Ambiente al Titolo III - Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi e in particolare dall'articolo dal 92 "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola." e dall'articolo 112 "Utilizzazione agronomica"- degli effluenti di allevamento) mira, a termini dell'art. 1, a ridurre l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola e a prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

Ai sensi dell'art. 2, lett. j), della direttiva:

*<<Ai fini della presente direttiva: (...) j) per «inquinamento», si intende lo scarico effettuato direttamente o indirettamente nell'ambiente idrico di composti azotati di origine agricola, le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e all'ecosistema acquatico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque».*

L'art. 3, nn. 1, 2, 4 e 5, della direttiva prevedono:

*1. Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.*

*2. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.*

*(...)*

*4. Gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori imprevisi al momento della precedente designazione. Entro sei mesi essi notificano alla Commissione ogni revisione o aggiunta concernente le designazioni.*

Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, al fine di stabilire un livello generale di protezione dall'inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri provvedono, entro due anni dalla notifica della direttiva, a fissare un codice o più codici di buona pratica agricola applicabili a discrezione degli agricoltori, i quali includano disposizioni pertinenti per lo meno agli elementi contemplati nell'allegato II, parte A, della direttiva medesima.

Ai termini dell'art. 5 della direttiva:

*1. Entro un periodo di due anni a decorrere dalla prima designazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di un anno dopo ogni nuova designazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, gli Stati membri, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, fissano programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate.*

*(...)*

3. I programmi d'azione tengono conto:

a) dei dati scientifici e tecnici disponibili, con riferimento principalmente agli apporti azotati

rispettivamente di origine agricola o di altra origine;

b) delle condizioni ambientali nelle regioni interessate dello Stato membro di cui trattasi.

5. *“Gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se stabiliscono e applicano i programmi d'azione previsti all'articolo 5 conformemente alla presente direttiva in tutto il territorio nazionale”.*

L'allegato I della direttiva, relativo ai criteri per individuare le acque di cui all'articolo 3, paragrafo I, della direttiva medesima, prevede, nella parte A, quanto segue:

*«Le acque di cui all'articolo 3, paragrafo I sono individuate adottando, tra l'altro, i criteri seguenti:*

*1) qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE;*

*2) qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/L di nitrati o possano contenere più di 50 mg/L di nitrati se non si interviene ai sensi dell'articolo 5;*

*3) qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5».***one vulne**

#### **DEFINIZIONE DI ZONE VULNERABILI (T.U: AMBIENTE Parte terza Allegato 7 Parte AI - Criteri per l'individuazione delle zone vulnerabili)**

*Si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.*

*Tali acque sono individuate, in base tra l'altro dei seguenti criteri:*

- 1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come  $\text{NO}_3^-$ ) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene;***
- 2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come  $\text{NO}_3^-$ ) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene;***
- 3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene.***

*Nell'individuazione delle zone vulnerabili, le regioni tengono conto pertanto:*

- 1. delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni che determinano il comportamento dei nitrati nel sistema acqua/terreno;*
- 2. del risultato conseguibile attraverso i programmi d'azione adottati;*
- 3. delle eventuali ripercussioni che si avrebbero nel caso di mancato intervento.*

## **ITER TECNICO AMMINISTRATIVO relativo alla DEFINIZIONE DELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (ZVNOA) DELLA CAMPANIA approvate con DGR 762 del 05/12/2017**

- con D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003, la Regione Campania ha approvato la delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato VII del D. Lgs. 152/99, e la relativa cartografia allegata alla deliberazione stessa;
- con D.G.R. n. 182 del 13 febbraio 2004 la Regione Campania ha approvato il programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 152/99, successivamente rimodulato con D.G.R. n. 209 del 23 febbraio 2007;
- l'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale" prevede che: *"Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le regioni, sentite le Autorità di bacino, devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare le designazioni delle zone vulnerabili"*;
- il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (c.d. Decreto Crescita 2.0), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, ha stabilito: a. all'articolo 36 comma 7 – ter che *"Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131."*; b. all'articolo 36 comma 7 – quater che *"Nelle more dell'aggiornamento e, comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, nelle zone vulnerabili ai nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili"*;
- il succitato comma 7 quater art. 36 del cd Decreto crescita 2.0 si poneva in contrasto con le disposizioni aventi contenuto preciso e incondizionato della direttiva comunitaria n. 91/676/CEE che prevedono per le zone vulnerabili, tra l'altro, il necessario rispetto del limite quantitativo di 170 Kg di azoto per ettaro all'anno;
- nel gennaio 2013 è stata aperta, nei confronti dell'Italia, una procedura "EU pilot" 4450/13/ENVI, preliminare alla procedura di infrazione, da parte della Commissione Europea, con la quale si richiedevano chiarimenti allo Stato Italiano circa il rispetto della direttiva comunitaria n.91/676/CEE;
- la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione 2013/2032 (ex caso EU pilot 4450/13/ENVI) - Violazione della Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole,

ritenendo che, in seguito all'approvazione della legge 17 dicembre 2012 n. 221 (art. 36 commi 7-ter e 7-quater) la Repubblica italiana non avesse adempiuto agli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 5, in combinato disposto con gli allegati II e III, della direttiva 91/676/CEE;

- facendo seguito alla comunicazione dell'apertura della procedura di infrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 0001444 P-4 22.23 del 27.02.2013, al fine di superare i suddetti effetti dell'applicazione dell'art. 36 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, ha invitato il Ministero dell'Ambiente a trasmettere le deliberazioni regionali di conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola;
- i dati del monitoraggio effettuato dall'ARPAC, relativi al quadriennio 2008 – 2011, hanno evidenziato cambiamenti che hanno reso opportuno procedere alla revisione delle zone vulnerabili di cui alla D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003, al fine di aggiornare, altresì, la delimitazione contenuta nell'adottato Piano di Tutela delle Acque;
- con DGR n. 56 del 07 marzo 2013, la Regione Campania ha confermato la delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, già approvata con DGR n. 700 del 18 febbraio 2003 e proposto la nuova delimitazione delle Zone Vulnerabili ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 elaborata sulla base dei risultati della rete di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile 2008-2011, rimandando a successivo provvedimento la sua approvazione previa valutazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e della DG Ambiente della Commissione Europea;
- il MATTM, a seguito della D.G.R. n. 56/2013, in applicazione di quanto convenuto nella predetta riunione del 31 gennaio 2013 presso la Commissione europea, ha convocato, con nota 32007 del 22/04/2013, la Regione Campania per una riunione propedeutica all'avvio del confronto con la Commissione europea sulla proposta di nuova delimitazione;
- nella riunione tenutasi il 14 maggio 2013 presso il MATTM; si è convenuto sulla necessità di completare la designazione proposta con la DGR 56/2013, considerando anche il criterio "stato trofico dei corpi idrici superficiali" che, come previsto dalla direttiva 91/676/CEE, prevede di identificare come vulnerabili i territori che drenano verso *"laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine (che) risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5"*;
- nel frattempo il comma 7 quater art. 36 il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato abrogato dalla L. 6 agosto 2013, n. 97;
- dopo la chiusura positiva della Procedura di Infrazione 2013/2032 la Regione Campania è stata di nuovo interessata, con le altre regioni italiane, da un precontenzioso comunitario riguardante la corretta applicazione della Direttiva 91/676/CEE;
- la Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente, da ultimo con note 12 marzo e del 20 aprile 2015 ha chiesto chiarimenti tecnici sulla corretta applicazione della Direttiva in diverse regioni italiane, compresa la Regione Campania, alla quale viene contestata la mancata designazione come Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) delle aree comprendenti 14 punti di campionamento di acque sotterranee e 10 punti di campionamento di acque superficiali;

- la Regione Campania ha risposto a quanto richiesto dalla Commissione Europea - Direzione Generale Ambiente, trasmettendo al MATTM, con nota n. 0535168 del 30 luglio 2015 (ALLEGATA), la relazione di propria competenza per il territorio della Regione Campania;
- in base all'obbligo stabilito dall'art. 10 della Direttiva 91/676/CEE, la Regione Campania doveva fornire, per il quadriennio 2012- 2015, le informazioni prescritte nell'allegato V della succitata Direttiva per la loro trasmissione, in uno con le altre regioni italiane, alla Commissione europea;
- con nota di ARPA Campania pervenuta in data 13 giugno 2016 sono stati trasmessi i dati di monitoraggio 2012- 2015 (allegata);

**Si è RITENUTO pertanto con DGR n. 288 del 21/06/2016 (BURC n. 41 del 23 Giugno 2016) di:**

- 1) dare avvio – in attuazione dei dati di monitoraggio 2012- 2015 forniti da ARPA Campania ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 91/676/CEE - all'aggiornamento delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola della Campania, sulla base dei risultati della rete di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile (2012-2015) e, secondo le indicazioni che verranno concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla designazione dei territori che drenano verso *"laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine (che) risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5"* in attuazione della Direttiva 91/676/CEE;
  - 2) dare mandato alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema 52.05 e alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 52.06, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, per una celere definizione della istruttoria relativa all'aggiornamento delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola della Campania, sulla base dei risultati della rete di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile (2012-2015) e, secondo le indicazioni concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla designazione dei territori che drenano verso *"laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine (che) risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5"*, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE e dell'art. 92, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006.
- Il MATTM con nota n. 0013483 del 15.07.2016), ha rappresentato che, sulla base dei dati trasmessi, sono emersi diversi casi di superamenti del limite massimo di concentrazione di 50 mg/L per le acque sotterranee, e sporadici punti di superamento anche per le acque superficiali, ai di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati designate con DGR 700/2003 e che, per gran parte dei punti in questione, erano già stati richiesti chiarimenti dalla CE circa l'esistenza di superamenti della concentrazione limite, ovvero di trend in ascesa e concentrazioni comprese tra 40-50 mg/L al di fuori delle zone vulnerabili, con riferimento ai dati trasmessi con il report 2008-2011, configurandosi quindi un perdurare dello stato di inadempienza, per la quale era necessario evidenziare le motivazioni per cui non si era proceduto, ovvero si intenda procedere a nuova designazione delle zone vulnerabili che includano le porzioni di territorio dove si registrano superamenti del limite massimo ai sensi della direttiva nitrati;
  - che la Regione Campania con nota n. 521770 del 28.07.2016 ha trasmesso relazione di riscontro alla nota MATTM n. 13483 15.07.2016

- Il MATTM con nota n. 0017306 del 21.09. 2016, ha ribadito che diverse stazioni di monitoraggio, per tutte le tipologie di acque superficiali, per le quali è stato fornito dalle Regioni un giudizio di trofia con grado dal mesotrofico all'ipertrofico, si ritrovavano al di fuori delle Zone Vulnerabili ai Nitrati attualmente designate, confermando quindi il perdurare dello stato di inadempienza, come comunicato nella propria n. 0013483 del 15.07.2016;

**Con D.R.D n. 196 del 05/08/2016** le Direzioni Generali hanno costituito il tavolo tecnico di cui al punto 2 della DGR 288/2016 formato dai rappresentanti delle Direzioni regionali, di ARPA Campania, e delle Autorità di bacino, stabilendo un termine di 60 giorni dalla data di esecutività della presente per la presentazione di una proposta in tal senso alla Giunta. Il tavolo tecnico è composto dai rappresentanti della:

- a) UOD 50.06.08 - Tutela dell'acqua e Gestione della Risorsa Idrica, ex UOD 52 05 09;
  - b) UOD 50 07 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici servizi di sviluppo agricolo, ex UOD 52 06 09;
  - c) ARPA Campania;
  - d) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, ex Autorità di bacino Nazionale Liri-Garigliano e Volturno;
  - e) ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;
  - f) ex Autorità di Bacino Regionale della Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele.
- i componenti del tavolo tecnico di cui alla DGR 288/2016, nel corso delle riunioni all'uopo tenutesi, hanno condiviso le elaborazioni a supporto della nuova delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Campania, redigendo una proposta di nuova delimitazione, illustrata nella relazione tecnica di accompagnamento;
  - sulla suddetta proposta di delimitazione sono state sentite le Organizzazioni Professionali Agricole nell'ambito dell'incontro del giorno 03.11.2017, convocato dalla DG 50 07 00 con la nota n. 701806 del 25.10.2017 (allegata);
  - il MATTM, con nota n. 14007 del 04.07.2017 (allegata) ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nuova designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola in Campania;
  - Il tavolo tecnico nella riunione convocata dalla UOD 08 con nota n. 708673 del 27.10.2017 (allegata), ha approvato la nuova designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola;
  - l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con nota n. 7991 del 02.11.2017 (allegata) in merito alla nuova designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola, ha espresso formale parere di coerenza coi propri strumenti di pianificazione e programmazione

**Pertanto con DGR 762 del 05/12/2017 (BURC n. 86 del 5 dicembre 2017):**

- 1) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, è stata approvata la proposta di nuova designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola,

elaborata sulla base dai dati della rete di monitoraggio ARPAC dell'ultimo quadriennio utile 2012-2015, illustrata nella relazione tecnica di accompagnamento (Allegato A), allegata alla deliberazione 762/2017, e resa disponibile sul Geoportale della Regione Campania all'indirizzo <https://sit2.regione.campania.it/node> nella sezione "download";

- 2) si conferma il "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola" di cui alla D. G. R. n. 209 del 23 febbraio 2007, così come integrato dalle misure di cui alla D. G. R. n. 771 del 21 dicembre 2012.

### § § §

Come riportato nella declaratoria della DGR 762/2017, sulla proposta di delimitazione sono state sentite le Organizzazioni Professionali Agricole nell'ambito dell'incontro svolto il giorno 3 novembre 2017, e che nessuna osservazione o parere scritto delle Organizzazioni Professionali Agricole è pervenuto e acquisito agli atti degli Uffici regionali competenti.

Si ribadisce l'evidenza pubblica che ARPA Campania assicura a i risultati della rete di monitoraggio, tra l'altro in essere dal 2002, pubblicati:

- sul sito dell'ARPAC all'indirizzo <http://www.arpacampania.it/web/guest/20> (area tematica "acque"), sia per le acque sotterranee che per le acque superficiali,
- all'interno della terza e ultima disponibile "Relazione sullo Stato dell'Ambiente in Campania - Capitolo Acque superficiali e sotterranee (ARPAC, 2009)" (scaricabile sempre all'indirizzo sopra indicato);
- come reportistica, sul portale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nella pagina dedicata al Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (<http://www.sintai.sinanet.apat.it/>).

Da più parti si fa notare che l'applicazione della Delibera colpisce indiscriminatamente la totalità delle zone della pianura campana senza, tuttavia, considerare le dinamiche legate alle origini dei nitrati e alle relative fonti di diffusione, attribuendo la responsabilità esclusivamente alle attività agricole e zootecniche, ritenendo che nella fase istruttoria sono stati del tutto trascurati gli effettivi responsabili dell'impatto ambientale dell'azoto attribuendo, ingiustamente ed a priori, la sola responsabilità dello stato di contaminazione delle acque, all'esercizio dell'attività di allevamento.

La filiera zootecnica in Campania si è caratterizzata tra il 2000 e il 2010 (periodo del 5° e 6° Censimento Generale dell'Agricoltura, ISTAT) per una notevole riduzione nel numero delle aziende (-62,4%) e una sostanziale tenuta del patrimonio zootecnico misurato in Unità Bovine Adulte (UBA). La tendenza ha riguardato tutti i comparti a eccezione del bufalino, che ha registrato un incremento sia di aziende allevatrici (+8,6%) sia di capi allevati (+100%) rispetto al 2000. L'allevamento bovino permane l'attività zootecnica più diffusa ed è praticato da 9.333 aziende (pari al 65% del totale aziende zootecniche). Il dettaglio provinciale evidenzia che Salerno è la provincia a maggior vocazione zootecnica (bovini, equini, ovini, caprini), Caserta primeggia per l'allevamento bufalino, Benevento per quello suino e per i conigli. Infine, Napoli per gli avicoli.



La Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Nazionale Zootecnica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (Sistema Informativo Veterinario), consente certamente di effettuare in maniera più puntuale il calcolo dell'escrezione di azoto da effluenti di allevamento per categorie di animali.

Tuttavia anche quando le quantità di azoto stimabile al campo di origine zootecnica posso ritenersi inferiori (circa 24 Kt/anno) ai 33,61 Kt/anno indicati nella relazione di accompagnamento alla DGR 762/2018, è errato "distribuire" tale valore su l'intera Superficie Agricola Regionale (SAU, ISTAT 6°Censimento Generale dell'Agricoltura, pari a 549.270,5 ettari di cui circa 376.578 a colture cerealicole-foraggere) o effettuare bilanci azotati in campo per l'intera SAU regionale.

Ciò per due ordine di fattori:

- 1) le aziende zootecniche non si collocano in maniera uniformemente distribuita sul territorio regionale ma con evidenti concentrazioni geografiche. Di conseguenza gli spandimenti agronomici dei reflui zootecnici sui suoli aziendali sono altrettanto concentrati;
- 2) qualora, per ottemperare alle disposizioni in materia (Programma d'azione di cui alla DGR n. 209/2007, così come integrato dalla D.G.R n. 771/2012), esse devono effettuare gli spandimenti dei propri reflui zootecnici sui terreni diversi da quelli aziendali, resi disponibili da terzi, si scelgono necessariamente terreni immediatamente prossimi o non distanti dal centro aziendale poiché il costo economico dell'operazione di trasporto è rilevante e pertanto molto oneroso, se non impraticabile, se effettuato su terreni molto distanti.

**Quanto espresso è evidente dalle cartografie allegate alla presente relazione, dove viene mostrata la distribuzione delle aziende bovine (allegato 1), bufaline (allegato 2) e suinicole (allegato 3) rispetto alla delimitazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine di cui alla DGR n. 762/2017.**

Le contaminazioni diffuse da nitrati sono quindi determinate dalle concentrazioni locali dei carichi zootecnici, e quindi azotati, a cui si devono aggiungere, e valutare, le specifiche condizioni dell'agroecosistema, del sistema idrografico e idrogeologico che variano sensibilmente all'interno del territorio regionale.

Si deve inoltre rilevare che se si considera che la quantità di azoto prodotta dall'uomo è di circa 1 Kg/anno/abitate, la popolazione residente in Campania contribuisce a produrre circa 6 Kt di azoto/anno. Pertanto i carichi azotati di origine zootecnica, come determinati dai calcoli più prudenziali prima citati, risultano 4 volte superiori a quelli civili che rappresentano il 20% dell'azoto prodotto in Campania.

Sotto meramente un profilo giuridico, si riporta la **SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) nella causa C-221/03**, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, del 22 settembre 2005. La Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato i provvedimenti necessari per dare integrale e corretta attuazione agli artt. 3, nn. 1e 2, 4, 5 e 10 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole {in prosieguo: la «direttiva»}, con riguardo alla Regione fiamminga, e agli artt. 3, nn. 1 e 2, e 5, della direttiva medesima, con riguardo alla Regione vallona, è venuto

meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

Si legge tra l'altro sull'appello:

*83 Nel controricorso, il governo belga deduce che tali ultime zone non dovrebbero essere designate come zone vulnerabili perché l'eutrofizzazione e il tenore in nitrati dei corsi d'acqua nella Regione vallone sarebbero fortemente influenzati dagli insediamenti domestici e dall'industria.*

*84 A tal riguardo, deve osservarsi, come la Corte ha già affermato, che sarebbe incompatibile con la direttiva limitare l'individuazione delle acque inquinate ai casi nei quali le sorgenti agricole provochino, da sole, una concentrazione di nitrati superiore a 50 mg/L, laddove la direttiva prescrive espressamente che, al momento della fissazione dei programmi di azione previsti dall'art. 5, siano prese in considerazione le quantità rispettive di azoto di origine agricola e di azoto di altra origine (sentenza 29 aprile 1999, causa C-293/97, Standley e a., Racc. pag. 1-2603, punto 31). Conseguentemente, il semplice fatto che rifiuti domestici o industriali contribuiscano del pari al tenore in nitrati delle acque vallone non è sufficiente, di per sé, ad escludere l'applicabilità della direttiva.*

*85 Il governo belga deduce, inoltre, la limitata incidenza dell'agricoltura vallona sull'eutrofizzazione del Mare del Nord.*

*86 A tal riguardo, deve osservarsi che, secondo un documento fornito dal governo belga, l'agricoltura vallona è responsabile per il 19 % dell'azoto totale nel bacino della Mosa e per il 17 % per quello della Schelda, due corsi d'acqua che attraversano la Regione vallona per affluire nel Mare del Nord. Deve rilevarsi che tali apporti, certo minori, non sono affatto insignificanti.*

*87 Orbene, dal punto 35 della sentenza Standley e a., cit., emerge che la direttiva si applica ai soli casi nei quali lo scarico di composti azotati di origine agricola contribuisce significativamente all'inquinamento. Del resto, l'eutrofizzazione del Mare del Nord è opera di un gran numero di fattori i quali, individualmente presi, sono effettivamente minori. Seguire il ragionamento del governo belga, pertanto, si porrebbe in contrasto con una delle finalità specifiche della direttiva, vale a dire la tutela del Mare del Nord.*

*89 Conseguentemente, tale argomento non può essere accolto.*

Ulteriore conferma viene dalla sentenza **SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) nella causa C - 149/14 del 23 aprile 2015** per inadempimento di un obbligo ai sensi dell'articolo 258 TFUE nei confronti della Grecia.

Si legge tra l'altro sull'appello:

*16 La Commissione afferma di aver identificato, in quelle zone non designate dalle autorità greche, diversi punti di misurazione che hanno rilevato concentrazioni di nitrati superiori a 50 milligrammi per litro e la presenza di corpi idrici superficiali classificati come eutrofici, secondo il metodo usato dalle autorità greche.*

*17 La Commissione sostiene che, per l'identificazione di tali regioni, essa si è basata non solo sui dati sulla qualità delle acque, ma anche su altri criteri relativi all'attività agricola e acque e terre delle stesse regioni. Ha citato diversi studi scientifici che confermerebbero l'origine agricola*

dell'inquinamento nelle regioni interessate e quindi la necessità di designarli come zone vulnerabili. A tal fine, **secondo la giurisprudenza risultante dalla Standley ea . (C - 293/97, EU: C: 1999: 215, voce 31) e Commissione / Belgio (C - 221/03, EU: C: 2005: 573, voce 84), la designazione non dovrebbe essere limitata a aree in cui l'inquinamento agricolo è l'unica fonte di inquinamento.** Pertanto, la procedura per la designazione delle zone vulnerabili seguita dalla Repubblica ellenica avrebbe dovuto includere una corretta valutazione delle fonti di inquinamento, al fine di designare le aree in cui le acque interessate dallo scarico dell'inquinamento, poiché l'agricoltura è in parte responsabile per questo.

E nel giudizio della corte:

36 La Repubblica ellenica non ha presentato dati precisi che possano rimettere in discussione, quanto meno per ciascuna delle parti delle regioni menzionate al punto precedente della presente sentenza, la constatazione della Commissione secondo cui il contributo delle fonti agricole all'inquinamento da nitrati in queste regioni è significativo. **Come la Corte ha già dichiarato, che le acque devono essere considerate "colpite da inquinamento", ai sensi, in particolare, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/676, e la loro designazione come zona vulnerabile è, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, che i composti di azoto di origine agricola non devono contribuire esclusivamente all'inquinamento. È sufficiente che contribuiscano in modo significativo (vedi, in tal senso, Standley et al., C-293/97, EU: C: 1999: 215, articoli 30 e 35).**

37. Ne consegue che, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, la Repubblica ellenica non aveva adottato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 3, n. 1 4 della direttiva 91/676, in combinato disposto con l'allegato I di tale direttiva.

38 In tali circostanze, la prima censura della Commissione dev'essere considerata fondata.

Sotto il profilo tecnico, e in coerenza con quanto indicato dalle sentenze su indicate, a pagina 17 della relazione di accompagnamento alla DGR 762/2015 è riportato che: "... Il criterio, di tipo morfometrico, appare coerente con il presupposto normativo di valutare ed individuare le aree che scaricano acque in corpi idrici individuati come inquinati o potenzialmente inquinati. ... all'interno dei limiti dei sottobacini della Campania, forniti dal Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale... sono state individuate due tipi di aree: quelle che presentano una pendenza inferiore al 20% e quelle con pendenza superiore al 20% ... Queste classi sono rappresentative del livello di presenze agricole e, quindi, rappresentano uno degli indicatori di "Pressione"..." come riportato nel grafico a pagina 18, tavola D.1, con la seguente didascalia: "nella classe di pendenza inferiore al 20% (563mila ettari) ricadono essenzialmente (vedi Tavola D.1): Ambiente urbanizzato e superfici artificiali (15%), Seminativi autunno vernini - cereali da granella (17%), Frutteti e frutti minori (14%); Seminativi primaverili estivi (17%), Boschi, che sono solo il 6%; altre classi non significative".

Per quanto su richiamato, e poiché anche i corpi idrici sotterranei (Piano di Gestione delle Acque, approvato a dicembre 2016 da parte dell'Autorità di bacino Liri Garigliano Volturno, in veste Distrettuale per la Campania), risultati vulnerati o che potenzialmente vulnerati, insistono su territori al di sotto del 20% di pendenza, se ne deduce che in tutte le zone vulnerabili ai nitrati, designate dalla DGR n. 762/2017, la pressione della "componente agricola" risulta elevata e significativa, attestandosi infatti intorno 48%

Un aspetto spesso invocato è che al fine di discriminare la vera origine della componente nitrica

analizzata, risulta fondamentale considerare la ripetibilità delle misurazioni effettuate, la contestualizzazione ambientale/temporale e la indispensabile caratterizzazione isotopica. Fattori, questi, del tutto trascurati dall'Amministrazione regionale.

Orbene, il maggiore studio svolto sul territorio nazionale in tema di valutazione delle potenziali sorgenti di nitrati di origine civile, agricolo e zootecnico incidenti su un determinato territorio utilizzando tecniche isotopiche è quello svolto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e pubblicato nel 2015 (pubblicazione n. 217/2015, scaricabile all'indirizzo web [http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R\\_217\\_15.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_217_15.pdf)) dal titolo "La Contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle Regioni del Bacino del Po, della Pianura Veneta e nel Friuli Venezia Giulia".

A conferma che le tecniche isotopiche rappresentano valutazioni meramente qualitative, e di indirizzo conoscitivo, e non sostituiscono le attuali metodiche analitiche per la misura del nitrato nelle acque utilizzate dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, si riportano le conclusioni (pag. 112) della pubblicazione: "L'applicazione del metodo isotopico in generale, ed in particolare del modello SIAR, ha dimostrato la sua efficacia per ottenere una stima, seppur probabilistica ed affetta da una ineludibile quota d'incertezza, dell'apportamento e dell'attribuzione alle relative sorgenti potenziali che determinano la presenza di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee rilevati con le reti di monitoraggio (essenzialmente quella ai sensi della WFD) nelle Regioni del Bacino del Po della Pianura Veneta e del Friuli Venezia Giulia; ciò nonostante risulta necessario ridurre l'incertezza dell'apportamento aumentando il numero di dati modellizzati. I risultati ottenuti nelle aree vulnerate oggetto del presente studio hanno evidenziato: - la presenza di un valore di fondo di nitrati imputabile al processo di mineralizzazione della sostanza organica naturalmente presente nei suoli; - la presenza, in alcuni casi, di un contributo di origine civile non trascurabile; - la discriminazione dei contributi minerale e zootecnico; - aree caratterizzate da fenomeni di denitrificazione."

È evidente quindi che le tecniche isotopiche non sono risolutive e anzi confermano i contributi della parte agricola anche in presenza di contributi di origine civile non trascurabili.

Relativamente al monitoraggio effettuato dall'ARPAC, misurando il contenuto di nitrati nelle falde, verifica di per sé gli effetti che eventuali cause predisponenti o meno l'inquinamento, tra cui evidentemente la presenza di colture con elevate asportazioni. Laddove si rilevano contenuti di nitrato superiore ai limiti di 50 mg/L è palese che la presenza di nell'ambito delle coltivazioni di foraggiere caratterizzate da elevate asportazioni non è sufficiente a garantire la protezione delle falde.

Inoltre, richiamando il punto 130 della **SENTENZA DELLA CORTE {Terza Sezione} nella causa C-221/03<sup>1</sup>**, si osserva che è nel vigente Programma di azione le Zone Vulnerabili ai Nitrati della Campania (DGR n. 209/2007) che si interviene sugli equilibri del suolo in tema di nitrati, in funzione delle coltivazioni e delle loro asportazioni e degli apporti nei terreni. (nel vigente Programma di azione nel paragrafo della "Gestione della Fertilizzazione", tra le misure obbligatorie

---

<sup>1</sup> 130 Con riguardo all'allegato III, punto I, sub 3), della direttiva, la Corte ha già ricordato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, n. 4, lett. a), della direttiva e dell'allegato III, punto I, sub 3), di quest'ultima, le misure da inserire nei programmi di azione contengono regole relative alla limitazione dell'impiego dei fertilizzanti basate su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione (sentenza 2 ottobre 2003, Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 71).

è previsto il Piano di Concimazione Aziendale (PCA), limitatamente ai corpi aziendali ricadenti in zona vulnerabile).

È stato invocato anche il difetto di istruttoria tecnica per la decisione della Regione di fondare la nuova delimitazione delle ZVNOA su rilevazioni tecniche oramai obsolete, in quanto ferme al quadriennio 2012-2015, laddove il legislatore nazionale ha voluto espressamente ancorare i programmi di controllo e di monitoraggio (per la verifica della concentrazione di nitrati nella superficie) ad un sistema di aggiornamento a cadenza "almeno" quadriennale. Ciò al fine di "tener conto di cambiamenti e/o di fattori imprevisi al momento della precedente designazione".

Per quanto tale punto di competenza dell'ARPAC, va evidenziato che il gruppo di lavoro regionale, a cui partecipava anche ARPAC, è stato costituito con DRD n. 196 del 5 agosto 2016. Poiché, dopo lo svolgimento delle numerose determinazioni analitiche (i nitrati infatti sono solo una delle molte determinazioni richieste per legge) sui campioni di acqua raccolti dalle stazioni di monitoraggio (205 per le acque sotterranee e 60 per le acque superficiali), i dati devono essere raccolti dai Dipartimenti Provinciali e oggetto di trattamento e valutazione, si determina un tempo tecnico tra dati prodotti e risultati delle elaborazioni che non ha permesso di ottenere dati aggiornati.

Va da sé che dai dati disponibili il gruppo di lavoro doveva realizzare le valutazioni tecniche esposte nella relazione di accompagnamento alla DGR n. 762/2017, per la definizione delle zone vulnerabili così che un continuo aggiornamento dei dati ARPAC avrebbe comportato una continua revisione delle zone vulnerabili rendendo di fatto impossibile la delimitazione attesa.

La delimitazione comporta l'applicazione del Programma di azione attualmente vigente, e redatto in coerenza con la Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, di cui alla D. G. R. n. 771 del 21 dicembre 2012, che prevede che nelle zone vulnerabili le aziende zootecniche dovranno rispettare il limite di 170 kg ad ettaro di azoto all'anno in luogo dei 340 previsti per le zone ordinarie.

Ciò non comporta l'abbattimento del 50% dei capi di bestiame ma solo la necessità di dover disporre di ulteriori suoli agricoli adatti allo spandimento oltre quelli già previsti e comunicati alla autorità competente (Comuni). Se è vero che la Piana del Sele è entrata a far parte della zona vulnerabili ai nitrati, si può osservare che limitrofe e ampie porzioni di territorio, come il Vallo di Diano per circa 20.000 ettari, sono state escluse dalla precedente zonazione di cui alla DGR 700/2003, rendendosi quindi tali aree disponibili agli spandimenti dei 340 kg ad ettaro di azoto all'anno.

Si rileva che **con DRD n 2 del 12-02-18** della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nelle more degli adempimenti per la revisione del vigente "Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", **il Programma d'azione di cui alla DGR n. 209/2007, così come integrato dalla D.G.R n. 771/2012, ai sensi dell'art. 92, comma 7<sup>2</sup> del D.Lgs 152/2006, si applica esclusivamente nelle Zone vulnerabili approvate dalla regione Campania con DGR n. 700/2003.** Sono così dati i tempi di adeguamento, come quelli su indicati

---

<sup>2</sup> Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi 2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di cui al comma 5.

relativi alla messa a disposizione di ulteriori suoli agricoli ai fini dello spandimento agronomico dei reflui oleari, oltre agli adeguamenti strutturali delle aziende zootecniche, scongiurando quindi le paventate restituzioni delle imprese agricole ricorrenti in merito ai finanziamenti ed agli investimenti avviati nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurali (PSR).

Si fa presente che la Commissione europea e il Ministero dell'Ambiente hanno chiesto una applicazione più stringente della Direttiva riguardo agli aspetti eutrofici delle acque superficiali (articolo 3 paragrafo 1: *“Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.”* Allegato 1 punto 3): *“qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5.”* Articolo 6 lettera c *“Al fine di designare le zone vulnerabili e rivederne le designazioni gli Stati membri devono: ... c) riesaminare ogni quattro anni lo stato eutrofico delle acque dolci superficiali, estuarine e costiere.”*”).

Ciò ha generato, nella prima metà del 2016, una serie di riunioni tra i rappresentanti delle Agenzie di Protezione Ambientale regionali e del Ministero dell'Ambiente, a cui però non sono seguite precise indicazioni operative, fatta eccezione per l'uso di indici eutrofici, così come indicati dalla legislazione nazionale, per giungere alla delimitazione delle zone vulnerabili da acque superficiali eutrofiche o che potrebbero diventarlo nell'immediato futuro.

È necessario giungere pertanto a criteri di omogeneità tecnica e trasparenza metodologica a livello nazionale al fine di evitare che metodi diversi comportino valutazioni e delimitazioni diverse di zone vulnerabili, più o meno ampie, creando quindi possibili vantaggi/svantaggi competitivi per le imprese agricole tra le diverse regioni italiane nella fase di attuazione dei finanziamenti dei PSR 2014-2020, dove la Direttiva costituisce uno degli elementi portanti della condizionalità.

ALLEGATI







